

ALLEGATO "A"

Modalità operative per la riapertura dei termini per la Manifestazione di interesse per l'iscrizione all'"Elenco dei borghi storici delle Marche" Costituito con DDS/TURI n. 404 del 12/12/2022, ai sensi dell'art.3 della L.R. 29/2021: "Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile "

1. Oggetto

Riapertura dei termini per la Manifestazione di interesse per l'iscrizione all'"Elenco dei borghi storici delle Marche" Costituito con DDS/TURI n. 404 del 12/12/2022. ai sensi dell'art.3 della L.R. 29/2021: "Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile "

1. Finalità

1. Il presente documento definisce i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di iscrizione all'"Elenco dei borghi storici delle Marche" costituito con DDS/TURI n. 404 del 12/12/2022;

3. Requisiti del "borgo storico" da candidare ai fini dell'inserimento nell'Elenco di cui all'art. 3 della L.R. 29/2021

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della Legge, *"all'elenco sono iscritti, su domanda dei Comuni interessati, i borghi storici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2(...) della legge che così recita: a) borghi storici: gli agglomerati insediativi che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio e che possono rivestire anche carattere artistico o di particolare pregio ambientale e paesaggistico. Gli agglomerati insediativi possono anche coincidere con i centri storici di cui alla lettera b) che così recita: b) centri storici: gli insediamenti individuati dalla pianificazione urbanistica comunale come zona A di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;*

2. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della Legge, il borgo storico candidato deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) popolazione non superiore a cinquemila abitanti nel borgo storico;

b) prevalenza degli edifici di interesse storico-artistico sull'insieme della massa costruita, dando luogo ad un complesso esteticamente omogeneo;

c) presenza di attività economiche e commerciali locali e di servizi e potenzialità turistiche.

Il comma 3 dell'art. 3 della legge dispone altresì che:

Sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i borghi ubicati nei Comuni che hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti:

a) Borghi più belli d'Italia;

b) Bandiere arancioni;

c) Città slow;

d) Siti UNESCO;

e) Borghi autentici.

3. Per quanto attiene il comma 3 dell'art.3 della legge si chiarisce che la D.G.R. 1562 del 13/12/2021 ha effettuato una prima ricognizione dei Comuni con i riconoscimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e). Resta ferma, da parte del Comune, la necessità di indicare, ai sensi del presente avviso,

il/i borgo/borghi da inserire nel presente elenco.

4. Per consentire le verifiche dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere compilato a cura del Comune richiedente, per ogni borgo candidato, l'apposito modulo per la compilazione della candidatura di cui all'allegato "A1" del presente avviso digitalmente tramite il portale procedimarche.

4. Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. La richiesta da parte dei Comuni interessati deve contenere le informazioni specifiche per il "Borgo storico" candidato; la stessa richiesta va trasmessa al Settore Turismo compilando l'apposito Allegato "A1" e gli allegati necessari (stralcio planimetrico di PRG in scala adeguata con relativa perimetrazione e legenda esplicativa del Borgo candidato definito ai sensi delle Note per la Compilazione disponibili sul portale procedimarche -solo formato .pdf ed eventuale delega), esclusivamente attraverso la piattaforma web appositamente predisposta, accedendo tramite il link "Avvia pratica digitalizzata" disponibile alla seguente pagina informativa del sito istituzionale:
<https://www.regione.marche.it/manifestazioneBorghiStorici>
2. Sarà possibile **presentare domanda esclusivamente attraverso il portale procedimarche**, cui seguirà, successivamente agli esiti della fase istruttoria di cui al successivo punto 6, l'aggiornamento dell'Elenco approvato con DDS/TURI n. 404 del 12/12/2022 previsto con cadenza semestrale.
3. La procedura di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco resta aperta sulla piattaforma regionale Procedimarche.
4. I Comuni, i cui Borghi storici siano inseriti nell'Elenco di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di cui al precedente punto 3.

5. Soggetti Titolati a presentare la Manifestazione d'interesse

1. Possono presentare la Manifestazione d'interesse tutti i Comuni della Regione Marche secondo la modulistica di cui all'Allegato "A1" (fac simile del modello digitalizzato disponibile sul sito di regione Marche), compresi i Comuni indicati nella D.G.R. n. 1562 del 13/12/2021.

6. Requisiti di ammissibilità

1. La/e richiesta/e per la candidatura, coerente con le finalità e gli obiettivi del presente Avviso, deve essere:
 - presentata per uno o più "Borghi storici" aventi i requisiti di cui al precedente punto 3;
 - redatta sulla modulistica di cui all'Allegato "A1" digitalmente tramite portale procedimarche al link sopraindicato, secondo le indicazioni previste al precedente punto 4, eventuale delega sottoscritta dal suo legale rappresentante;
 - presentata con le modalità stabilite dal precedente punto 3.

7. Istruttoria e formazione dell'Elenco dei borghi storici delle Marche" ai sensi dell'art.3 della Legge

La valutazione delle istanze pervenute, finalizzata all'esclusiva verifica dei requisiti di cui al precedente punto 3 sarà effettuata da una apposita Commissione nominata dalla struttura regionale competente in materia di Turismo.

In corso d'istruttoria, in caso di carenza documentale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni della documentazione amministrativa ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le istanze pervenute e conformi ai suddetti requisiti di cui al punto 3, concorreranno all'aggiornamento dell' "Elenco dei borghi storici delle Marche" di cui all'art.3 della Legge senza ulteriori valutazioni di merito, secondo le modalità e termini di cui al precedente punto 4. Le informazioni aggiuntive richieste nell' allegato "A1" oltre a quelle relative ai requisiti del citato punto 3, sono da considerare informazioni a corredo della qualificazione del Borgo candidato senza costituire alcun elemento di valutazione di merito che possa incidere sull'inserimento o meno nell'Elenco per il quale restano fermi i requisiti del punto 3.

Allegati:

- ALLEGATO "A1": FAC SIMILE MODULO PER LA COMPILAZIONE DELLA CANDIDATURA DISPONIBILE SU PROCEDIMARCHE